

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana (qui di seguito, per brevità, indicato anche come Fondo) era stato eretto in ente morale con regio decreto 11 agosto 1921, svolgendo, negli ultimi decenni, una funzione di previdenza complementare, ossia aggiuntiva rispetto a quella dell'Inps.

Anche a seguito dell'avvenuta incorporazione della Banca Commerciale Italiana in altro istituto di credito, con conseguente mancato afflusso di nuovi iscritti, sorsero problemi di liquidità che resero necessario il disinvestimento del patrimonio immobiliare del Fondo.

La riduzione dei partecipanti ("pensionati" e "attivi") ad un gruppo chiuso, destinato necessariamente ad estinzione in prosieguo di tempo, impedì al Fondo di svolgere correttamente la propria funzione mutualistica, se non procedendo alla liquidazione e distribuzione del patrimonio.

Ciò in quanto, come esposto dalla difesa del Fondo ricorrente: qualsiasi eccedenza o difetto del patrimonio del Fondo che si fossero verificati negli anni a venire rispetto alle previsioni attuariali (per le cause più svariate, da quelle di ordine economico-finanziario a quelle di ordine demografico) erano destinati a ripartirsi tra i soli Partecipanti superstiti, il cui numero andava riducendosi di mese in mese, fino a ridursi tra qualche decennio a poche unità.

Nell'ipotesi, dunque, che si fosse verificata una carenza del patrimonio, questa carenza sarebbe stata sopportata soltanto dagli ultimi Partecipanti superstiti; e nell'ipotesi opposta, cioè in caso di un'eccedenza del patrimonio, questa eccedenza sarebbe andata a favore degli ultimi Partecipanti (al limite, del singolo Partecipante ultimo sopravvissuto).

L'obiettivo della liquidazione del patrimonio fu quindi quello di:

- versare a tutti i "pensionati" un capitale corrispondente alla rendita vitalizia attesa da ciascuno di essi ed agli "attivi" un capitale (cosiddetto "zainetto") corrispondente alla posizione di cui ciascuno di essi era titolare;
- ripartire fra tutti, in proporzione alle rispettive posizioni, le eventuali eccedenze patrimoniali che fossero risultate dal realizzo dei beni.

Esclusi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP – i presupposti per l'eventuale commissariamento del Fondo ovvero per l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e realizzatasi, per effetto della dismissione dei beni, prevalentemente immobiliari, una cospicua eccedenza patrimoniale rispetto alla sommatoria dei debiti previdenziali risultanti dai capitali corrispondenti alle rendite vitalizie attese dai "pensionati" e alle posizioni degli "attivi", nel corso del 2006 vennero versate alla maggioranza degli aventi diritto le rispettive spettanze; in ordine al problema di ripartire l'attivo residuo fra i partecipanti (ed avendo la COVIP, sempre nel corso del 2006, secondo quanto esposto dal Fondo ricorrente, chiarito l'inesistenza di norme sulle liquidazioni *in bonis* nella legislazione speciale per i fondi pensione e la competenza per i relativi atti delle autorità previste in via generale dalle norme codicistiche per le persone giuridiche), a seguito di richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo, il Prefetto di Milano, con provvedimento del 20 dicembre 2006, dichiarò l'estinzione dell'ente – cioè lo scioglimento con messa in liquidazione – per "*accertata impossibilità sopravvenuta dell'originario scopo*"; il Presidente del Tribunale di Milano, in data 22-27 dicembre 2006, provvide quindi, ai sensi degli artt. 30 cc ed 11 disp. att. cc alla nomina del collegio di tre liquidatori.

I liquidatori provvidero quindi:

ad approvare interinalmente una prima relazione illustrativa dei criteri per il previsto piano di riparto, presentata al Presidente del Tribunale di Milano quale Autorità vigilante e alla COVIP;

ad illustrare il piano e la procedura che si sarebbe seguita alle Fonti Istitutive (Banca e Organizzazioni Sindacali), nonché alle Associazioni dei Pensionati;

a presentare in data 8.1.2009 al Presidente del Tribunale di Milano il piano di riparto.

In data 13 febbraio 2009 il Presidente del Tribunale di Milano autorizzò il deposito del piano di riparto, con i relativi allegati in cancelleria, dando le relative disposizioni; il piano di riparto venne

depositato in data 24 febbraio 2009 in cancelleria, unitamente al documento illustrativo del piano stesso ed ai prospetti riguardanti le posizioni individuali dei partecipanti (“pensionati” e “attivi”).

In relazione al suddetto piano di riparto vennero depositati avanti al Tribunale di Milano numerosi ricorsi di contestazione.

Prima dell’udienza in camera di consiglio, fissata per tutti i ricorsi proposti, venne rappresentato che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al Fondo un avviso di liquidazione relativo al pagamento di pretese maggiori imposte per complessivi euro 114.961.500,00 inerenti alle intervenute operazioni di realizzo del patrimonio immobiliare; avverso tale pretesa venne proposto ricorso tributario da parte del Fondo, che evidenziò all’Autorità giudiziaria, in alternativa all’eventuale differimento della decisione sui ricorsi, la necessità di un parziale accantonamento sull’importo complessivo messo in *distribuzione* con il piano di riparto.

Il Tribunale adito, con decreti sostanzialmente analoghi, dichiarò la nullità del piano di riparto, ritenendo che, pur dovendosi fare applicazione della procedura concorsuale, vertendosi in ipotesi di liquidazione generale, non erano state osservate le norme richiamate dall’art. 16 disp. att. cc, ma soltanto quella di cui all’art. 213 legge fallimentare per il deposito del piano di riparto.

La Corte d’Appello di Milano, previa adozione del rito ordinario, e, quindi, pronunciando sentenza, ritenuto di non dovere riunire i ricorsi e di non dovere integrare il contraddittorio nei confronti dei partecipanti diversi dai soggetti reclamati, con decisioni di contenuto sostanzialmente analogo respinse i reclami.

In particolare, con sentenza del 6 – 25.7.2011, pronunciano a seguito del reclamo proposto dal Fondo nei confronti di *** e gli altri indicati in epigrafe, respinse il reclamo, nonché le richieste formulate dai reclamati in via incidentale, osservando, per quanto ancora qui specificamente rileva, quanto segue:

- essendo oggetto del giudizio esclusivamente il piano di riparto del 24.2.2009, doveva escludersi l’esaminabilità di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli già sottoposti al vaglio del primo Giudice e, quindi, dell’accordo, modificativo del piano di riparto, intervenuto il 14.1.2011 [*rectius* il 12.7.2010] tra le due associazioni che avevano sostenuto tesi contrapposte circa i criteri di ripartizione (UNP – Unione Nazionale Pensionati della Banca Commerciale Italiana, che, per i pensionati da epoca anteriore al 1998 aveva condiviso i criteri seguiti dai liquidatori, e ANPEC, Associazione Nazionale Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana, che per altre categorie aveva contestato tali criteri); inoltre, al riguardo, non era condivisibile la tesi della possibile estensione del suddetto accordo anche ai non aderenti ai soggetti contraenti, né, in ogni caso, vi era prova del carattere maggioritario della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti e dell’approvazione della proposta modificativa da parte della “*stragrande maggioranza*” degli interessati;
- era stata corretta l’applicazione analogica dell’art. 16 disp. att. cc e dell’intera procedura ivi richiamata “*in presenza di una liquidazione che deve considerarsi di carattere generale*”; ciò in quanto:
 - se una persona giuridica, come nel caso di specie, è dichiarata estinta per impossibilità di raggiungimento del suo scopo, la liquidazione del suo patrimonio e di tutti i relativi rapporti giuridici attivi e passivi non poteva che essere “*totale e generale*”;
 - la disposizione dell’art. 14 disp. att. cc non limita la liquidazione generale al solo caso di incapienza *dell’attivo*, giusta la disposizione del comma secondo, laddove è previsto che deve essere dato avviso ai creditori laddove i liquidatori “*non ritengano di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo*”, con ciò dimostrandosi che è consentito ai liquidatori ricorrere alla liquidazione generale anche in difetto di insolvenza;
 - nel caso di specie non poteva ritenersi assodata *a priori* l’esistenza di una liquidazione *in bonis* del Fondo, sino a che non fosse stata verificata la fondatezza o meno delle pretese dei soggetti reclamanti (le cui cause individuali erano state dichiarate improcedibili in vista

dell'accertamento concorsuale) e di quelle erariali (ancora *sub judice*), “con conseguenza che potrebbe profilarsi l'incapienza del Fondo”;

non poteva ritenersi che tra le diverse categorie di partecipanti sussistessero solo contrasti “circa i criteri da seguire nella distribuzione del patrimonio netto”, per cui vi sarebbe stato un loro interesse a controllare soltanto la fase terminale della liquidazione del Fondo (ossia i meri criteri di riparto dell'attivo), riguardando la controversia anche i crediti vantati dai reclamati e negati dal Fondo, laddove quest'ultimo sosteneva di aver già pagato per intero il proprio debito previdenziale, con la conseguenza che i reclamati avevano l'interesse giuridico ad essere posti in condizione di controllare non solo la fase finale della liquidazione, ma anche tutti gli adempimenti preliminari che necessariamente incidono sul *quantum* finale da suddividere, essendo gli adempimenti preliminari volti a rendere manifesta la consistenza patrimoniale dell'ente in liquidazione;

in particolare, tra gli altri, non risultavano essere stati osservati gli adempimenti relativi alle comunicazioni ai creditori delle somme risultanti a credito di ciascuno (art. 207 legge fallimentare), con i termini per eventuali istanze o osservazioni alla formazione dello stato passivo (art. 209 legge fallimentare);

le suddette omissioni avevano comportato una concreta violazione del diritto di difesa, tanto più che le cause individuali dei reclamati erano state dichiarate improcedibili in vista dell'accertamento concorsuale, onde, aderendo alla tesi del Fondo, non avrebbero più potuto, nella fase finale della liquidazione, tutelare i loro diritti mediante l'opposizione agli atti dei commissari liquidatori che avevano preceduto il deposito del bilancio finale e del piano di riparto, posto che, ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, le contestazioni ammissibili devono ritenersi limitate all'ordine di distribuzione delle somme;

era quindi corretta e condivisibile la decisione del Tribunale di dichiarare la nullità del deposito del piano di riparto per omesso espletamento delle integrali formalità previste dall'art. 16 disp. att. cc;

era da ritenersi infondato il richiamo del Fondo all'applicazione analogica dell'art. 2492 cc, riguardando tale disposizione la diversa ipotesi dell'approvazione dei piani di riparto delle società esercenti attività commerciale e non già quella degli enti morali; inoltre l'art. 2492 cc presuppone l'avvenuto pagamento di tutti i creditori, mentre nel caso di specie tale circostanza era stata contestata ed era rimasta indimostrata;

la novità e complessità delle questioni trattate costituivano giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e, per gli stessi motivi, appariva corretto confermare la compensazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio, indipendentemente dalla eventuale diversa motivazione adottata dal Tribunale.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana, in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

*** e altri hanno resistito con controricorso. *** non ha svolto difese.

Il Fondo ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo il Fondo ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 14 e 16 disp. att. cc e norme connesse), nonché vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte territoriale, traendone altrettanto erronee conseguenze in ordine alle ulteriori disposizioni di legge applicabili, aveva inteso la locuzione “liquidazione generale” come sinonimo di “liquidazione totale”, laddove nel contesto delle richiamate disposizioni di attuazione, la “liquidazione generale”, indicante una procedura di tipo para – fallimentare prevista per i casi di insolvenza, si contrappone alla liquidazione *in bonis*; con riferimento all'interpretazione data all'art. 14 disp. att. cc doveva inoltre rilevarsi che la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi a parlare di un'astratta possibilità dei liquidatori di fare ricorso alla liquidazione generale, ma, per contro, accertare che a

tale procedura si fosse voluto effettivamente fare ricorso; pacificamente, peraltro, era mancata da parte dei liquidatori una decisione in tal senso; né argomenti a favore dell'interpretazione resa dalla Corte territoriale potevano essere rinvenuti nel provvedimento dell'Autorità vigilante che aveva disposto il deposito del piano di riparto, essendosi fatto ivi riferimento al solo art. 213 legge fallimentare. Con il secondo motivo il Fondo ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 14 e 16 disp. att. e norme connesse), nonché vizio di motivazione, deducendo erroneamente che la Corte territoriale aveva valorizzato un possibile profilarsi dell'incapienza, posto che:

a) la liquidazione generale deve essere disposta dai liquidatori ove gli stessi riconoscano l'insufficienza del patrimonio a pagare le passività, il che nella specie non si era verificato;

b) gli accenni a casi ipotetici di incapienza configuravano il vizio di insufficiente motivazione sul punto, essendo stato sorvolato su qualsiasi elemento concreto ed essendo state sommate fra loro tutte le possibili pretese come se fossero crediti e come se non si elidessero tra loro, atteso che, in particolare, i soci non avevano diritti di credito di contenuto predeterminato e l'adozione di un criterio di ripartizione a preferenza di un altro avrebbe determinato soltanto lo spostamento di somme da una categoria di pretendenti ad un'altra.

Con il terzo motivo il Fondo ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 12 preleggi, in relazione all'art. 16 disp. att. cc e all'art. 2492 cc), nonché vizio di motivazione, deducendovi che, pur facendovi inizialmente richiamo, la Corte territoriale non aveva adeguatamente coltivato l'applicazione del criterio analogico, al quale avrebbe dovuto farsi ricorso a fronte di pretese configgenti di diverse categorie relative alla spartizione dell'attivo, posto che una procedura ripartitoria non avrebbe potuto attuarsi che nei confronti di tutti i partecipanti o pretesi tali; le applicazioni normative possibili, in presenza di una siffatta spartizione *in bonis*, andavano individuate nell'art. 16 disp. att cc ovvero nell'art. 2492 cc, ma, una volta scelto di seguire l'applicazione dell' art. 16 disp. att cc, doveva riconoscersi che i richiami ivi contenuti agli artt. 201 e 207-212 legge fallimentare nulla avevano in comune con il caso di specie; la Corte territoriale non aveva quindi colto la differenza fra la concorsualità di un piano ripartitorio dell'attivo netto e la diversa concorsualità di un piano ripartitorio di perdite su crediti in una procedura fallimentare.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc), deducendo che, stante la sostanziale coincidenza delle conclusioni sul punto rese dagli appellati e dal Fondo, avrebbe dovuto dichiararsi il diritto di essi ricorrenti agli importi indicati dallo stesso Fondo in conformità ai criteri di cui all'accordo UNP – ANPEC del 12.7.2010.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano il vizio di motivazione, dolendosi, sempre con riferimento all'accordo UNP – ANPEC del 12.7.2010, che la Corte territoriale si sia limitata a prendere in esame soltanto tale proposta senza considerare il complesso della fattispecie ed abbia disconosciuto la rappresentatività delle Associazioni stipulanti e il consenso della stragrande maggioranza degli interessati malgrado si trattasse di circostanze pacifiche.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione di plurime norme di diritto deducendo la vincolatività *erga omnes* (o quantomeno per essi ricorrenti) della modifica del piano di riparto operata a seguito del ridetto accordo UNP – ANPEC del 12.7.2010, stante l'esito "*legittimamente maggioritario*" del referendum svolto al riguardo fra gli iscritti interessati, attesa la natura sindacale ex art. 39 della Costituzione delle associazioni di pensionati e la natura di Fonti Istitutive, ai sensi dell'art. 3 dl.vo n. 252/05, degli accordi fra i lavoratori.

Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione dell'art. 112 cpc e, in subordine, contraddittorietà fra dispositivo e motivazione, per non avere la Corte territoriale, nel dispositivo, pronunciato sul reclamo incidentale proposto avverso la disposta compensazione, in prime cure, delle spese di lite.

Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali denunciano vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 92 cpc, deducendo che la motivazione adottata in relazione al rigetto del reclamo incidentale sulle spese di primo grado e alla compensazione di quelle del grado di appello si era ridotta ad una mera e frettolosa affermazione di stile.

2. Secondo quanto accertato dalla Corte territoriale – con affermazione non oggetto di specifica impugnazione – alla liquidazione concorrono (anche) crediti previdenziali vantanti da alcuni dei partecipanti e negati dal Fondo; inoltre è pacifica la ricordata pretesa creditoria (secondo quanto dedotto, contestata e ancora *sub judice*) dell’Erario; caratteristica comune di questi crediti è la loro predeterminazione rispetto alla ripartizione fra i partecipanti delle eccedenze patrimoniali

Le ulteriori pretese – quelle cioè inerenti alla ripartizione delle eccedenze – trovano fondamento direttamente nell’essere i soggetti interessati (o loro aventi causa) ricompresi fra i partecipanti (“pensionati” o “attivi”) al Fondo; tali pretese non sono predeterminate nella loro consistenza, dipendendo (oltre che dall’individuazione delle eccedenze, una volta soddisfatti, ove riconosciuti sussistenti, i crediti contestati) dai criteri da seguire nella ripartizione; su tali criteri si sono peraltro evidenziate posizioni di contrasto fra appartenenti a diverse categorie di partecipanti, con la conseguenza che l’accoglimento di un criterio – a preferenza degli altri – comporta una determinazione delle quote più vantaggiosa per una categoria e, specularmente, meno favorevole per le altre; da ciò la necessità di una previa individuazione unitaria del criterio da seguire.

3. La suddetta complessa fattispecie esula dal paradigma normativo dell’art. 31 cc, che presuppone il già avvenuto esaurimento della liquidazione, dovendo invece seguirsi il dettato dell’art. 30 cc, secondo cui, dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (artt. 11 e ss disp. att. cc); risulta quindi infondata, anche a prescindere dalle argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, la pretesa del Fondo di un’applicazione analogica alla presente fattispecie dell’art. 2492 cc.

4. Le richiamate disposizioni di attuazione contemplano due sole modalità di liquidazione; quella, cosiddetta *in bonis*, siccome presupponente un’eccedenza dell’attivo sul passivo, da attuarsi, secondo le previsioni dell’art. 15, mediante il pagamento dei creditori a misura che si presentano, e quella generale, che deve essere seguita in ipotesi di insufficienza del patrimonio al pagamento delle passività, disciplinata dall’art. 16 mediante il richiamo alle disposizioni, per quanto applicabili, dettate in tema di liquidazione coatta amministrativa (artt. 201 e 207-213 legge fallimentare).

La Corte territoriale, pur facendo inizialmente cenno all’applicazione analogica dell’art. 16, ha ritenuto che la liquidazione di che trattasi deve considerarsi di carattere generale in forza delle già ricordate considerazioni.

5. Al riguardo non appare condivisibile l’affermazione dei Giudici del merito secondo cui, nell’ipotesi di estinzione della persona giuridica per impossibilità di raggiungimento del suo scopo, la liquidazione non può che essere “*totale e generale*”; infatti, laddove la consistenza dell’attivo superi l’ammontare complessivo dei crediti e tali crediti (siccome predeterminati o predeterminabili) possano essere onorati con il pagamento dei creditori mano a mano che costoro si presentano, secondo quanto previsto dal già ricordato art. 15 disp. att. cc, all’esito della loro soddisfazione residuerà un’eccedenza patrimoniale; la liquidazione generale (art. 16 disp. att. cc), destinata ad esaurire il patrimonio dell’ente con il pagamento dei creditori, trova invece il suo presupposto nell’esigenza di garantire, secondo un criterio di ripartizione, la concorsualità fra questi ultimi (da attuarsi mediante il richiamo delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa), come si verifica nell’ipotesi espressamente considerata dell’insufficienza del patrimonio al pagamento delle passività.

Neppure è condivisibile l’interpretazione dell’art. 14, comma 2, disp. att. cc resa dalla Corte territoriale; tale disposizione, anche nella sua formulazione testuale, contempla infatti il caso in cui i liquidatori non ritengano di dover procedere alla liquidazione generale “*essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo*”; l’uso del verbo ritenere non sta infatti ad indicare una possibilità di scelta tra l’una o l’altra forma di liquidazione lasciata alla mera discrezione dei liquidatori, ma va riferita alla (ritenuta) in sussistenza del riconoscimento dell’insufficienza patrimoniale di cui al precedente comma 1; tant’è che il successivo comma 3 prevede, nell’ipotesi di avviso di ricorso alla

liquidazione *in bonis*, la possibile opposizione dei creditori con richiesta della liquidazione generale.

Inconducente appare poi la considerazione secondo cui “*potrebbe profilarsi l’incapienza del Fondo*”, atteso che, come detto, tale incapienza dev’essere riconosciuta, ove effettivamente sussistente, dai liquidatori a mente dell’art. 14, comma 1, ovvero a seguito di opposizione dei creditori ai sensi del successivo comma 3, non rilevando quindi che l’eventuale insufficienza dell’attivo lungi dall’essere accertata, sia soltanto ipotizzata in contemplazione di eventi futuri ed incerti; peraltro tale valutazione ipotetica, per come è svolta, appare palesemente erronea, non tenendo conto che i crediti contestati, ove riconosciuti, non dovrebbero essere sommati alle somme destinate alla ripartizione tra i partecipanti, che, viceversa, andrebbero ridotte proprio in conseguenza della diminuzione delle eccedenze patrimoniali.

6. Nel caso che ne occupa non è stata riconosciuta quell’incapienza del Fondo in presenza della quale si dovrebbe senz’altro dar corso alla procedura liquidatoria di cui all’art. 16 disp. att. cc.

Ma, al contempo, deve riconoscersi che la disciplina della liquidazione *in bonis*, quale prescritta dall’art. 15 (pagamento dei creditori a misura che si presentano) non è applicabile alla peculiare fattispecie per cui è causa; tale *modus procedendi* è infatti concretamente attuabile solo per i crediti predeterminati o predeterminabili (nel senso che il loro ammontare non dipende dall’esistenza e dalla misura di altri crediti concorrenti), ma non già laddove, come nel caso all’esame, la parte (preponderante) delle pretese si riferisce a posizioni soggettive il cui soddisfacimento prevede, *in primis*, la individuazione della somma complessiva da ripartire (che, dunque, è condizionata dall’ammontare dei crediti predeterminati che devono essere onorati) e, soprattutto, che sono reciprocamente influenzate nel loro ammontare dalla decisione su quale criterio, nel contrasto sussistente a riguardo fra le varie categorie di partecipanti alla ripartizione, debba essere seguito; da ciò, al contrario, discende la necessità di una valutazione unitaria delle modalità attraverso cui la ripartizione dev’essere effettuata.

Atteso che, comunque, giusta la già ricordata previsione dell’art. 30 cc, la liquidazione deve avvenire secondo le norme di attuazione del codice (artt. 11 e ss disp. att. cc) è necessario stabilire di quale, fra le uniche due forme di liquidazione ivi previste, debba farsi applicazione nel caso concreto.

L’esigenza del rispetto della concorsualità che, seppure in presenza di diversi presupposti (incapienza dell’attivo), è sottesa alla liquidazione generale, sussiste, per le ragioni testé indicate, anche nel caso di specie, stante, appunto, la necessità di addivenire all’accertamento delle somme dovute per ripartizione delle eccedenze ai singoli partecipanti seguendo un criterio unitario; al contempo le modalità operative previste per la liquidazione generale garantiscono anche la tutela dei crediti, contemplando le richiamate norme della legge fallimentare la possibilità di farli valere giudizialmente laddove non riconosciuti.

Deve pertanto convenirsi che alla fattispecie all’esame va applicata la disciplina dettata per la liquidazione generale, ancorché non si versi in ipotesi di incapienza dell’attivo; il che conseguentemente comporta l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 14, comma 1, disp. att. cc, concernente l’avviso dei liquidatori dell’inizio della liquidazione generale per l’accertata – ma nella specie nient’affatto provata – insufficienza del patrimonio.

7. Resta allora da stabilire se debbano essere applicate soltanto le disposizioni dell’art. 213 legge fallimentare (come sostenuto dal Fondo) ovvero anche le altre, come ritenuto dalla Corte territoriale.

L’esigenza, espressamente enunciata in sentenza ed effettivamente sussistente, di garantire il diritto di difesa degli interessati, che non hanno potuto tutelare i loro diritti nell’ambito delle azioni individuali in precedenza esperite (atteso che, come accertato in fatto dai Giudici del merito, le cause individuali promosse sono state dichiarate improcedibili in vista dell’accertamento concorsuale), conduce a ritenere che debbano essere osservate anche le disposizioni della legge fallimentare peculiarmente poste a tutela dei crediti concorrenti, con particolare riferimento dunque agli artt. 207 e 209.

La pacifica inosservanza dei relativi adempimenti determina dunque la nullità della procedura e del finale piano di riparto.

In sostanza, dunque, la decisione impugnata appare conforme a diritto, ancorché la motivazione debba essere parzialmente corretta nei termini anzidetti.

8. Ciò conduce al rigetto di tutti i motivi di ricorso svolti dal Fondo.

9. Peculiarità del caso, complessità delle questioni giuridiche trattate e assenza di precedenti specifici di legittimità consigliano la compensazione delle spese fra le parti costituite. Non è invece luogo a pronunciare al riguardo quanto a *** che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.

Nulla spese quanto a ***.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2012